

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Nel ricorso il cliente ha affermato di aver concluso, l'1.01.2015, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *023) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 24.120,00 da restituirsi in 120 rate da € 201,00 ciascuna; il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel dicembre 2018, in corrispondenza della rata numero 48. Al cliente non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri assicurativi. In relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.098,00 riferiti alla quota non maturata di oneri commissionali e assicurativi, oltre spese legali.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede la restituzione di € 2.098,00,

oltre spese legali e finanziarie per € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48. In tale sede, l'intermediario restituiva € 124,56 a titolo di ratei non maturati;
- a seguito del reclamo, con cui la cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri, l'intermediario riscontrava tale richiesta rigettando il reclamo e confermando la legittimità della propria condotta;
- in merito alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario osserva che le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio IAS 39, per complessivi € 124,56;
- per quanto riguarda le commissioni di attivazione, che si tratta di oneri *up front* poiché



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;

- con riferimento al premio assicurativo rischio vita, questo è stato interamente pagato dall'intermediario;

- riguardo le commissioni di intermediazione, le stesse remunerano attività prodromiche alla conclusione del finanziamento e si tratta quindi di oneri *up front*.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, nella denegata ipotesi che la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, di decurtare quanto già rimborsato al cliente.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi".



Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up front*, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata al 31/12/2018, dopo la scadenza di n. 48 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare, alla stregua di questi criteri, il contratto di finanziamento in oggetto, le commissioni di attivazione (B), secondo il consolidato orientamento dei Collegi sono qualificabili come *upfront*, in assenza del riferimento al “passaggio ad altre amministrazioni”. Le Commissioni di gestione (C), hanno natura *recurring*. Gli oneri di intermediazione (F), hanno natura *up front*.

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell’ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l’intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016). Peraltro si osserva che, nonostante il cliente faccia riferimento nel ricorso al rimborso degli oneri assicurativi, non risulta che siano stati dallo stesso sostenuti oneri a tale titolo.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.494,79	Tasso di interesse annuale	8,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	201,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,87%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				844,20	Upfront	39,87%	336,56		336,56
Commissioni di gestione (C)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Oneri di intermediazione (F)				2.653,20	Upfront	39,87%	1.057,75		1.057,75
Totale				3.705,00					1.394,30

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La cifra sopra indicata è inferiore a quanto richiesto dal cliente, il quale ha applicato il criterio pro rata anche agli oneri *up front* (commissioni di attivazione e oneri di intermediazione).

Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di €1.394,30.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA